

Ministero dell'Istruzione		
	Centro per l'Istruzione degli Adulti CPIA 2 metropolitano di Bologna Viale Vicini, 19 – 40122 Bologna Tel. 051 555391 – Fax 051 5282450 bomm36300d@istruzione.it bomm36300d@pec.istruzione.it - www.cpiabologna.edu.it C.M. BOMM36300D - C.F. 91370230376	

Al personale docente e ATA
Alle studentesse e agli studenti
Ai fornitori
All'utenza

Al sito web

OGGETTO: Piano recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2020/2021

Il quadro normativo

- D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Verbali n. 82-90-94-100 del CTS;
- D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
- D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;
- Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
- Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;
- Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai SARS – CoV- 2 nelle scuole e nei servizi operativi per l'infanzia;
- Verbale n. 104 del CTS del 31 agosto 2020; VISTA la nota congiunta prot. 15520 del 10/09/2020 USR ER - D.G. Cura della persona, salute e welfare Regione ER, Indicazioni operative riapertura scuole;
- Nota congiunta prot. 15588 del 11 settembre 2020 URS ER – D.G. Cura della persona, salute e welfare Regione ER Indicazioni operative riapertura scuole – Addenda;
- Documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020;
- NOTA USR per l'Emilia Romagna Prot. n. 11132 del 24 luglio 2020 – Indicazioni operative per l'istruzione degli adulti

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Piano ha lo scopo di:
 - a. individuare le misure da attuare per prevenire il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti;
 - b. garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio tenendo conto del contesto specifico del CPIA metropolitano di Bologna e dell'organico dell'autonomia a disposizione;
 - c. garantire il diritto all'apprendimento degli studenti adulti e giovani-adulti, ivi comprese le attività scolastiche svolte all'interno delle sedi carcerarie;
 - d. assicurare la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, compatibilmente con le aule e gli spazi disponibili e adeguatamente adattati alle esigenze del CPIA.

2. Le norme del presente Piano costituiscono disposizioni di servizio per il personale docente ed Ata.

Art. 2 - Modalità di ingresso nei locali della scuola

1. **L'accesso alle diverse sedi del CPIA è vietato ai soggetti che presentino temperatura corporea superiore a 37,5°** associata o meno a sintomi rilevanti compatibili con CoVID-19 (fra i sintomi rilevanti compatibili con CoVID-19 figurano: sintomi respiratori acuti come tosse e rinite con difficoltà respiratoria, vomito [episodi ripetuti accompagnati da malessere], diarrea, perdita del gusto [in assenza di raffreddore], perdita dell'olfatto [in assenza di raffreddore], cefalea intensa). È vietato l'ingresso a chi sia in quarantena, sia risultato positivo al tampone diagnostico o a chi sia a conoscenza di essere stato a contatto con persone positive al Covid19 nei 14 giorni precedenti.

2. L'ingresso a scuola di chi sia già risultato positivo al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo bomm36300d@istruzione.it - all'attenzione della segreteria studenti - della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

3. Fornitori e altri soggetti esterni alla scuola, sono tenuti a compilare il Registro degli accessi, tenuto presso le reception delle sedi del CPIA indicando i propri dati anagrafici, recapiti telefonici, data e orario di ingresso.

Devono altresì sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante di essere a conoscenza dell'obbligo, previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D. Lgs. 81/2008, di segnalare immediatamente al Dirigente scolastico qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.

4. Il personale scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite termometro a raggi infrarossi senza la necessità di contatto.

5. È comunque obbligatorio:

- rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare gli accessi non strettamente necessari;
- utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono e posta elettronica).

Art. 3 – Ulteriori regole generali

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale, studenti, genitori/tutori/affidatari) e a tutti i soggetti esterni che accedono agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, **per tutta la durata della loro permanenza a scuola**, di:

- a) indossare la mascherina chirurgica:
- b) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro, evitare assembramenti e contatti fisici con altre persone, rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- c) disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone, in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, prima di consegnare materiale cartaceo ai docenti o agli uffici di segreteria, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

I collaboratori scolastici sono tenuti ad arieggiare periodicamente, per almeno 5 minuti ogni due ore, i locali dove si svolgono i corsi. Sarà cura dei docenti, al termine di ogni ora di lezione, provvedere all'arieggiamento delle aule utilizzate. È presente in ogni aula un kit di igienizzazione composto da: gel igienizzante, spray e rotoloni di carta.

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la persona stessa se maggiorenne, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale se minorenni, è tenuta a darne tempestivamente notizia al Dirigente scolastico per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di sanità pubblica locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

Art. 4 - Il ruolo degli studenti e, nel caso di minori, delle loro famiglie/tutori/affidatari

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare le necessarie misure di propria competenza. In particolare gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute e non venire a lezione in caso di febbre superiore a 37,5°.

2. Le famiglie e i tutori degli studenti minorenni sono chiamati alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti e del presente Piano e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscono a mitigare i rischi di contagio. In particolare si impegnano ad informare la scuola della sussistenza di particolari condizioni di rischio sanitario o di allergie dei propri figli, inviando la relativa documentazione sanitaria in forma riservata.

3. Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti in presenza con i docenti. Gli incontri individuali con i docenti possono svolgersi in videoconferenza tramite MEET previo appuntamento richiesto al singolo docente tramite mail istituzionale interna (nome.yy@cpiabologna.istruzioneer.it). Per questioni urgenti e delicate, sono tuttavia possibili incontri in presenza unicamente previa prenotazione in modo da evitare assembramenti.

4. Agli studenti è fatto divieto di transitare in piani dell'edificio diversi da quelli in cui sono collocate le aule del CPIA, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, nonché indossando la mascherina, in uno dei laboratori utilizzati dal CPIA, ai servizi igienici, negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico su espressa richiesta dell'insegnante.

5. L'accesso alle macchine erogatrici di cibo e bevande deve avvenire nel rispetto del distanziamento fisico ponendosi, quando necessario, in fila ordinata e rispettando la distanza di almeno un metro.

Art. 5 - Operazioni di ingresso e di uscita

1. Prima di entrare negli edifici scolastici gli studenti devono accertarsi di avere con sé una mascherina chirurgica di propria dotazione. All'ingresso verrà misurata la temperatura a tutti gli studenti.

2. È fatto divieto di accesso alla sede didattica prima dell'inizio del corso. In caso di arrivo in anticipo, gli studenti restano in attesa nel cortile rispettando il distanziamento fisico di almeno 1 metro e indossando la mascherina sia all'interno delle pertinenze della scuola sia negli spazi antistanti.

3. Gli studenti sono tenuti a raggiungere le aule didattiche loro assegnate utilizzando unicamente i percorsi di ingresso e uscita specificamente dedicati in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico.

4. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, avvengono in maniera ordinata evitando assembramenti e nel rispetto del distanziamento fisico.

5. Presso la sede di Viale Vicini, anche in considerazione del numero elevato di studenti presenti contemporaneamente all'interno dell'edificio, gli ingressi avvengono dal portone di Viale Vicini, 19 mentre le uscite avvengono dal portone di Viale Vicini, 21. I collaboratori scolastici, posizionati in prossimità dei due portoni, vigileranno affinché le operazioni si svolgano nel rispetto delle disposizioni indicate.

Art. 6 – Intervalli

Al fine di ridurre le occasioni di assembramento nei servizi igienici, gli intervalli si svolgeranno secondo la seguente articolazione:

Sede di Viale Vicini:

- corsi di 4 ore: l'intervallo si svolge dopo un'ora e quaranta minuti e ha una durata di 15 minuti
- corsi di due ore: nessun intervallo
- corsi di tre ore: l'intervallo si svolge dopo un'ora e trenta e ha una durata di 10 minuti.

Altre sedi:

- corsi di 4 ore: l'intervallo si svolge dopo un'ora e cinquanta minuti e ha una durata di 15 minuti
- corsi di due ore: nessun intervallo
- corsi di tre ore: l'intervallo si svolge dopo un'ora e trenta e ha una durata di 10 minuti.

Per ragioni di sicurezza tutti gli studenti sono tenuti al **rispetto rigoroso** del tempo massimo di intervallo. I docenti avranno cura che tutti gli studenti rispettino le tempistiche indicate. Durante l'intervallo gli studenti sostano in aula. Laddove gli spazi lo consentono (ad esempio sede Besta e sede Dozza), possono sostare nell'area antistante l'aula purché sia possibile mantenere il distanziamento fisico di un metro. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario a consumare un pasto o bere e comunque per un tempo non superiore a 15 minuti.

Art. 7 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Ciascuna aula didattica ha una capienza calcolata in maniera tale che venga sempre rispettato il metro buccale tra gli studenti. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti ad indossare la mascherina chirurgica in quanto essa rappresenta uno strumento di riduzione del rischio.

2. Il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento. La posizione dei banchi non deve essere modificata.

3. Le misure relative all'utilizzo della mascherina sia da parte degli studenti sia da parte del personale della scuola saranno soggette a verifica ed eventuale modifica nel tempo in relazione all'andamento dell'epidemia in base a disposizioni da parte delle autorità competenti.

4. Per gli studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92, nelle situazioni che potrebbero controindicare, anche temporaneamente, l'utilizzo di DPI (mascherine, ...), la famiglia si rivolgerà alla Sanità (pediatra di libera scelta - PLS -, medico di medicina generale - MMG -, pediatra ospedaliero, neuropsichiatria di riferimento) che, se del caso, attesterà le limitazioni nell'utilizzo dei dispositivi di protezione. Tali attestazioni andranno consegnate alla scuola e comporteranno la necessità di aggiornare, quanto prima e comunque entro novembre 2020, i Piani Educativi Individualizzati di tali studenti.

5. Nel caso di studenti in situazioni di "fragilità" (ad esempio immunodepressione) che non permettano la frequenza del gruppo classe, sarà la Sanità (pediatra di libera scelta -PLS-, medico di medicina generale -MMG-, pediatra ospedaliero o medici specialisti) a definire e comunicare alla scuola, per il tramite della famiglia:

- il grado di socializzazione possibile (ad esempio: frequenza in un gruppo ristretto, oppure impossibilità totale a partecipare in compresenza);
- la durata della condizione clinica che impedisce la normale frequenza (eventualmente da aggiornare sulla base dell'evoluzione della stessa e delle condizioni epidemiologiche). Sarà competenza del CPIA declinare le indicazioni cliniche in termini educativi e didattici, a tutela del diritto all'istruzione.

6. Qualora uno studente, durante lo svolgimento delle lezioni, dovesse uscire dall'aula per un **periodo di tempo prolungato (ad es. superiore a 15 minuti)**, tale movimento dovrà essere annotato sull'apposito registro cartaceo, con il nome e cognome dello studente, il luogo di destinazione, l'ora di uscita e di rientro. Tale registro sarà custodito a cura del coordinatore del cdc o del docente di alfabetizzazione.

7. Nel caso di gruppi misti (ad es. studenti di classi diverse), per evitare che un eventuale contagio coinvolga due o più classi, occorre mantenere, all'interno dell'aula, una maggiore separazione (almeno 2 metri) tra i gruppi appartenenti a classi diverse, o allargando la separazione tra le file di banchi oppure, laddove è possibile, lasciando tra di loro una fila vuota.

Art. 8 - Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici presso tutte le sedi del CPIA avviene in maniera contingentata e presso lo spazio antistante non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata (1 metro), indossando sempre la mascherina e lavandosi le mani con sapone.

2. Il fruitore dei servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e, laddove esistente, di abbassare la tavoletta prima di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi nell'ambiente. Prima di uscire, deve lavare nuovamente le mani con acqua e sapone.

Art. 9 - Riunioni e assemblee

1. Le riunioni in presenza degli Organi Collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, devono svolgersi all'interno di ambienti idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico e di igiene indicate nel presente Piano.

2. Al fine di contenere il rischio di contagio le riunioni degli Organi Collegiali e dei gruppi di lavoro possono svolgersi anche in videoconferenza. In tal caso si utilizzerà Google MEET con le credenziali fornite dal CPIA. Nelle riunioni in videoconferenza le espressioni di voto potranno avvenire per alzata di mano o tramite chat. Gli esiti delle votazioni saranno accuratamente riportate nel verbale della riunione.

Art. 10 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o la loro igienizzazione con gel specifico, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La scuola mette a disposizione idonei detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone. Inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune, nei corridoi, nelle aule e nei laboratori sono presenti distributori di gel igienizzante e mascherine chirurgiche.

3. Agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, smartphone, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che gli

studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.


Art. 11 - Pulizia e igienizzazione degli ambienti scolastici

1. I collaboratori scolastici assicurano la pulizia e l'igienizzazione costante e quotidiana dei locali didattici, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni sulla base del cronoprogramma predisposto dalla scuola. Le attività di pulizia e igienizzazione effettuate dai collaboratori scolastici devono essere annotate nell'apposito registro delle pulizie.
2. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi ecc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse, è necessaria la pulizia e l'igienizzazione con adeguati detersivi.
3. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, è necessario assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici dei muri interni in prossimità degli interruttori, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
5. Per tutte le operazioni di pulizia i collaboratori scolastici devono indossare i prescritti dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso.

Art. 12 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno del CPIA

1. Nel caso di persone sintomatiche occorre attenersi alle indicazioni dettagliate nella tabella di sintesi sotto riportata:

TABELLA DI SINTESI



2. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori, deve essere immediatamente accompagnata all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza; sarà consegnata una mascherina chirurgica, nel caso se ne indossi una di comunità e si dovrà provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio. Nel caso i sintomi riguardino uno studente, il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri, evitando il contatto. La famiglia (nel caso di minore), avvisata dal referente scolastico COVID19, sarà responsabile di condurre l'alunno a casa e di ricorrere al PLS o MMG di riferimento.

Sarà il medico curante a valutare, in base alla clinica, alla storia dell'alunno, al contesto familiare ed epidemiologico, l'opportunità o meno di richiedere il tampone per SARS-CoV-2 al DSP. Nel caso la persona sintomatica sia un professionista della scuola si richiama quanto indicato nelle "Indicazioni operative" (punto 2.1.3) e si verificherà che indossi la mascherina chirurgica, verrà allontanato dalla scuola e contatterà il MMG. Anche in questo caso verrà allertato il referente scolastico COVID-19. Sarà il curante a valutare, in base alla clinica, alla storia, al contesto familiare ed epidemiologico, l'opportunità o meno di richiedere il tampone per SARS-CoV-2.

3. Ove l'esecuzione del tampone rilevi un caso di positività (alunno o personale della scuola), il DSP effettuerà una indagine epidemiologica finalizzata alla valutazione dei provvedimenti da mettere in atto, di cui darà pronta informazione anche al Dirigente scolastico, per le azioni di competenza e allo scopo di contenere allarmismi.

4. Per ogni ulteriore disposizione nel caso di sospetto o accertato caso di Covid-19 ci si atterrà ai protocolli sanitari e alle disposizioni che verranno impartite volta per volta dal Dirigente scolastico o dai suoi collaboratori.

Art. 13 - Riammissione alla frequenza scolastica

1. In caso di sintomatologia che abbia determinato l'allontanamento dalla scuola di un alunno o l'assenza per più giorni, in base alla valutazione del PLS/MMG, potranno verificarsi due situazioni:

- nel sospetto di un caso di COVID-19, il PLS/MMG valuta se richiedere, con le modalità in uso nella propria Azienda, l'esecuzione del tampone diagnostico. In caso di positività il DSP avviserà il referente scolastico COVID-19 e l'alunno rimarrà a casa fino a risoluzione dei sintomi ed esito negativo di due tamponi eseguiti ad almeno 24 ore di distanza, seguendo le indicazioni del DSP relativa alla riammissione in comunità. L'alunno rientrerà poi a scuola con attestato del DSP di avvenuta guarigione. In caso di negatività, invece, il PLS/MMG produrrà, una volta terminati i sintomi, un certificato di rientro in cui deve essere riportato il risultato negativo del tampone. Come che sia, coerentemente con il Piano Scuola 2020-2021 del Ministero dell'Istruzione, "[...] si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale [...]".

- per sintomatologia NON riconducibile a COVID-19, il PLS/MMG gestirà la situazione come normalmente avviene, indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all'evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro in comunità. Come previsto dalla Legge regionale 16 luglio 2015, n.9 - art. 36 "Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico" – non è richiesta certificazione medica per la riammissione alla frequenza scolastica, trattandosi di pratica inefficace e obsoleta, che toglie tempo all'attività di assistenza clinica ed educazione/informazione delle famiglie, che invece più opportunamente caratterizza il compito del PLS/MMG. In buona sostanza, non è richiesta certificazione medica né autocertificazione della famiglia, per il rientro a scuola di sintomatologie non riconducibili a COVID-19.

Art. 14 – Supporto psicologico

L'attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e per gli studenti rappresenta per questo CPIA una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell'anno scolastico. Tenendo in considerazione la Convenzione tra Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, il CPIA promuove un sostegno psicologico per

fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta.

A tale scopo verranno incentivati:

- il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra CPIA e territorio, anche a distanza;
- il ricorso ad azioni di supporto psicologico per studenti e docenti attraverso uno specifico sportello di ascolto

Il supporto potrà essere effettuato in presenza o a distanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico.

Art. 15 – Referenti COVID

Presso ogni sede sono individuati uno o più referenti COVID con i seguenti compiti e funzioni:

- sensibilizzazione e informazione al personale della sede;
- divulgazione delle disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico;
- raccolta di suggerimenti e indicazioni da parte del personale della sede;
- verifica del rispetto di quanto previsto dal presente Piano;
- interfaccia tra il CPIA e il dipartimento di prevenzione presso la ASL nel caso di contatti stretti o di casi confermati Covid-19.

Art. 16 – Commissione COVID d’Istituto

Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte è costituita una Commissione della quale fanno parte l’RSPP, il Medico competente, l’RLS e i referenti COVID.

Art. 16 – Privacy

Le informative sul trattamento dei dati sono pubblicate sul sito web del CPIA

Art. 17 – Vigenza, modifiche e integrazioni

1. Il presente Piano resta in vigore fino al perdurare della pandemia. Viene pubblicato sul sito web del CPIA al fine di rendere note a chiunque entri all’interno degli ambienti scolastici le regole di comportamento in esso indicate. Viene altresì illustrato agli studenti nelle prime settimane di lezione.
2. Modifiche e integrazioni al presente Piano vengono effettuate in base all’evoluzione della situazione epidemiologica e/o a nuove disposizioni emanate dalle autorità nazionali e regionali. Le modifiche al Piano vengono rese note tramite pubblicazione sul sito web del CPIA.

Il dirigente scolastico
Emilio Porcaro
(firmato digitalmente)